




Città di TREVIGLIO

PROVINCIA DI BERGAMO

DIREZIONE SERVIZI TECNICI

DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA



PROGETTAZIONE E REDAZIONE

Dott. Geol. Massimo Marella
Via Formiche 3 – Palazzolo S/O (BS)
Tel 3274630489 – fax 0302053471 – geologomarella@gmail.com

REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA – Ottobre 2014

Modificato a seguito delle richieste della Regione Lombardia Sede Territoriale di Bergamo
prot AE02.2013.0008880 del 26/11/2013
APPROVATO CON DEL

COORDINAMENTO UFFICIO DI PIANO

Dirigente Direzione Servizi Tecnici

Arch. Pierluigi Assolari

Responsabile del Servizio Ufficio di Piano

Arch. Mario Umberto Morabito

Responsabile Ufficio

Arch. Caterina Vitale

Istruttori

Arch. Paolo Mattarozzi

Arch. Francesca Corna

Segreteria

Sig.ra Fausta Rizzo

INDICE

ART. 1.	PREMESSA.....	1
ART. 2.	ELABORATI DEL DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA.....	2
ART. 3.	DEFINIZIONI.....	2
ART. 4.	RIFERIMENTI NORMATIVI	6
ART. 5.	DIMENSIONAMENTO FASCE DI RISPETTO.....	6
ART. 6.	VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE	7
ART. 7.	REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO	7
ART. 8.	OPERE ED ATTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE	10
ART. 9.	VARIAZIONI DI TRACCIATO DEI CORSI D'ACQUA	13
ART. 10.	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA.....	13
ART. 11.	MODALITA' DI REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI	14
ART. 12.	PRATICHE AUTORIZZATIVE E CANONI	15
ART. 13.	DISCIPLINA DEGLI SCARICHI	16
ART. 14.	ELENCO DEI CORSI D'ACQUA	19

ALLEGATI

Allegato 01- Schema di misura della fascia di rispetto del corso d'acqua

Allegato 02 – Canoni di polizia idraulica – Allegato C alla D.G.R. X/883 del
31/10/2013

Art. 1. PREMESSA

Il presente Regolamento individua le attività vietate e soggette ad autorizzazione sui corsi d'acqua e all'interno delle fasce di rispetto del reticolo di competenza del comune di Treviglio e disciplina le funzioni di polizia idraulica ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868, D.G.R. del 1 agosto 2003 n. 7/13950 e D.G.R. n. IX/2762 del 22/12/2011, dalla D.G.R. IX/4287 del 25/10/2012 e successive modifiche e integrazioni, sostituite dalla D.G.R. X/883 del 31/10/2013.

L'obiettivo da perseguire si sintetizza nella salvaguardia del reticolo idrografico del territorio comunale e nella protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni.

Le norme del presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi e divieti indicati dagli articoli successivi, forniscono indirizzi progettuali validi per ogni tipo di intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato dei corsi d'acqua del territorio comunale e sono costituite da un insieme di regole, criteri operativi e modalità d'intervento atti al conseguimento di un risultato materiale o prestazionale.

Il mancato rispetto del presente Regolamento deve essere motivato in ragione di evenienze non previste dalle norme o di particolari condizioni del contesto. Esclusivamente in tali casi, infatti, è facoltà dell'Amministrazione Comunale autorizzare deroghe adeguatamente motivate.

L'Amministrazione Comunale, attraverso i propri organici tecnici ne sorveglia l'osservanza.

Si evidenzia che negli allegati cartografici, la rappresentazione grafica dei corsi d'acqua e delle fasce di rispetto ha un valore puramente indicativo; la corretta ubicazione del corso d'acqua sarà da valutarsi in loco mentre l'estensione della fascia di rispetto dovrà essere determinata sulla base di misure dirette in sito secondo le modalità descritte nell'allegato 01.

Art. 2. ELABORATI DEL DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

Sulla base dei contenuti della D.G.R. X/883 del 31/10/2013 il documento di Polizia Idraulica è costituito da:

- **Elaborato tecnico:** composto dalla cartografia e dalla relazione tecnica nella quale viene illustrato come si è proceduto all'individuazione, classificazione e salvaguardia dei corsi d'acqua. Nella cartografia è riportato il reticolo idrico individuato distinto in:
 - Reticolo di Bonifica.
 - Reticolo Privato.

Sul territorio comunale non sono presenti corsi d'acqua inseriti nel Reticolo Idrico Principale (riferimento allegato A alla D.G.R. X/883 del 31/10/2013) di competenza della Regione Lombardia o minore.

- **Elaborato normativo** – Regolamento Comunale di Polizia Idraulica: nel quale sono riportate le attività vietate o soggette a concessione o nulla osta idraulico, all'interno delle fasce di rispetto. All'interno del regolamento è riportato anche lo schema di misura dell'estensione della fascia di rispetto.

Art. 3. DEFINIZIONI

Agli effetti del presente regolamento, ai termini tecnici utilizzati vengono attribuiti i significati ripresi nelle seguenti definizioni:

Demanio idrico: ai sensi del 1° comma dell'art. 822 del Codice Civile, «appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ...».

Pertanto fanno parte del Demanio Idrico

tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 144. comma 1, D.Lgs. n. 152/2006).

Per quanto attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali:

- quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici.
- Sono altresì considerati demaniali, ancorché artificiali:

- i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
- i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;
- tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa.

Restano invece di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775), il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione.

Alveo di un corso d'acqua: porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo.

Polizia idraulica: attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità amministrativa, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

La polizia idraulica si esplica mediante:

- a) la vigilanza;
- b) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- c) il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- d) Il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

Concessione idraulica: è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del r.d. 523/1904 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali.

Si distinguono due tipologie di concessioni:

- *Concessione con occupazione fisica di area demaniale:* quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo

o la superficie degli argini o delle alzaie. E' soggetta al pagamento del canone demaniale e dell'imposta regionale.

- *Concessione senza occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso non toccano direttamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei).* E' soggetta al pagamento del solo canone demaniale.

Nulla-osta idraulico: è l'autorizzazione ad eseguire opere nella fascia di rispetto dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine, senza toccare l'area demaniale. Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc). Non soggetta al pagamento di canone demaniale.

Autorizzazione provvisoria: è l'autorizzazione che viene rilasciata nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.

Parere idraulico: valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa un corso d'acqua. Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere.

Autorità idraulica

L'Autorità deputata allo svolgimento dell'Attività di Polizia Idraulica è:

- per il reticolo idrico principale (non presente sul territorio comunale): Regione Lombardia.
- per i canali di bonifica e/o irrigazione: i Consorzi di Bonifica (ai sensi dell'art. 85, c. 5, l.r. 31/2008). Per quanto riguarda le "Rogge Trevigliesi" (Vignola e Moschetta), è stata stipulata un'apposita convenzione fra il Consorzio di Bonifica della Pianura Bergamasca ed il comune di Treviglio che attribuisce le funzioni di polizia idraulica a quest'ultimo.

Competenze

La D.G.R. 7/7868 c.m.i. trasferiva una serie di competenze in termini di gestione del Reticolo Idrico Minore dalla Regione alle Amministrazioni Comunali, alle Comunità

Montane ed ai Consorzi di Bonifica. In particolare, la delibera stabiliva, con decorrenza 15/02/2002, il trasferimento delle funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico consortile, di cui all'allegato D alla stessa, e le funzioni relative alla manutenzione dei corsi d'acqua appartenenti alla suddetta classificazione, ai Consorzi di Bonifica.

Tali funzioni sono confermate ai sensi di quanto stabilito al punto 9 della nuova D.G.R. IX/2762, che ha sostituito la succitata D.G.R. 7/7868.

In particolare, le competenze in esame possono essere riassunte in tre categorie:

- Urbanistiche: mappatura dei corsi d'acqua del reticolo idrico consortile e definizione delle fasce di rispetto e regolamentazione con norme tecniche attuative;
- Manutentive: interventi di manutenzione ordinaria e di pronto intervento;
- Amministrative: rilascio di concessioni, autorizzazioni, nulla osta, pareri, applicazione e riscossione dei canoni di polizia idraulica.

Le attività di **carattere urbanistico sono di competenza dell'Amministrazione Comunale**, che ha il compito di acquisire a livello di strumento urbanistico comunale le fasce di rispetto su tutta la rete di bonifica, così come definite dal competente Consorzio.

Per quanto attiene gli interventi di manutenzione e di gestione amministrativa del reticolo idrico definito nell'allegato D alla D.G.R. IX/2762 e successive mm. e ii., le competenze sono poste in capo ai rispettivi Consorzi di Gestione.

Reticolo di Bonifica

Si intende l'elenco dei corsi d'acqua riportato nell'allegato "D" alla D.G.R. X/883 del 31/10/2013 "Individuazione del reticolo dei corsi d'acqua (canali di bonifica) gestiti dai Consorzi di Bonifica", eventualmente integrato con ulteriori corsi riconducibili alla rete di bonifica identificata che dovessero emergere in fase di approfondimento d'indagine nella definizione dei reticoli minori comunali (sarà cura dei Consorzi suddetti provvedere a comunicare tale integrazione agli uffici regionali).

A tale reticolo appartengono tre differenti tipologie di corsi d'acqua:

- canali di bonifica idraulica realizzati dal Consorzio di Bonifica con finanziamenti pubblici o privati;
- canali privati, gestiti dal Consorzio di Bonifica o da Compagnie private, per uso promiscuo;
- corsi demaniali che erano stati iscritti nell'elenco delle acque pubbliche le cui competenze sono state attribuite al Consorzio.

Art. 4. RIFERIMENTI NORMATIVI

Riferimento ai sensi del presente regolamento attuativo sono:

- La D.G.R. X/883 del 31/10/2013 “Reticoli idrici regionali e revisione canoni di occupazione delle aree del demanio idrico”.
- La D.G.R. 4287 del 25 ottobre 2012 “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica”.
- la D.G.R. n.IX/2762 del 22/12/2011 “Semplificazione dei canoni di polizia idraulica e riordino dei reticoli idrici”;
- il R.R. n. 3 del 08/02/2010 “Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell’articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale””;
- la L.R. n. 31 del 05/12/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”;
- il R.D. n. 523 del 25/07/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”
- il R.D. n. 368 del 08/05/1904 “Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi” - titolo VI “Disposizioni di polizia”.

Art. 5. DIMENSIONAMENTO FASCE DI RISPETTO

Per l’attribuzione dell’estensione delle fasce di rispetto, oltre che alle direttive regionali, si è fatto riferimento al regolamento di polizia idraulica del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, che prevede la possibilità di deroga dai 10 ai 5 m (tale indicazione è stata confermata anche nel R.R. 3/2010, art. 3 lettera a), al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- il corso idrico presenta dimensioni dell’alveo relativamente contenute;
- il corso idrico è dotato di portate d’acqua regolate da monte o ridotte durante buona parte dell’anno;
- il corso idrico è caratterizzato dall’essere ramo secondario derivato da un ramo principale di superiore importanza;
- il corso idrico è tominato o coperto e attraversa aree urbanizzate.

Considerando che i corsi d’acqua che attraversano il territorio comunale sono tutti caratterizzati dalla possibilità di regolazione delle portate, trattandosi di derivazioni

prevalentemente irriguo con funzione promiscua, si è attribuita la fascia di rispetto di 10 m ai rami principali (per i tratti all'esterno del centro abitato) e di 5 m ai rami secondari, tombinati o all'interno del centro abitato.

Si sono pertanto attribuite le seguenti fasce di rispetto:

- Fascia di rispetto di 10 m: Roggia di Sopra, Roggia Brembilla di Brignano, Roggia Vailata, Roggia Vignola.
- Fascia di rispetto di 5 m: tutti gli altri corsi d'acqua inseriti nel reticolo idrico di bonifica.

In tale sede si specifica come nella cartografia allegata le fasce di rispetto sono individuate con segni grafici convenzionali. L'estensione ed il dettaglio di tali fasce è chiaramente funzione della scala dell'elaborato.

L'esatta ampiezza della fascia di rispetto sarà da verificare tramite misure dirette in sito. Le predette distanze andranno misurate trasversalmente al corso d'acqua a partire dal piede esterno dell'argine o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nell'allegato 01 al regolamento si riporta lo schema di misura delle distanze della fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

Art. 6. VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE

Il presente Documento di Polizia Idraulica è parte integrante dello strumento urbanistico comunale, pertanto qualsiasi modifica cartografica e normativa del reticolo idrico deve essere recepita attraverso relativa modifica dello strumento urbanistico stesso.

Art. 7. REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO

Come previsto dall'art. 93, r.d. n. 523/1904, nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'Autorità idraulica competente.

Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione stabilita dall'art. 93, saranno determinate, anche in caso di contestazione, dall'Autorità Idraulica competente.

In particolare, si stabilisce che lungo i corsi d'acqua, ferme restando le disposizioni vigenti:

1. è vietata la realizzazione di opere con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque;
2. è vietata la realizzazione di fabbricati e di tutte le costruzioni all'interno delle fasce di rispetto; per gli edifici attualmente già esistenti sono vietati aumenti di volumetria, mentre sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di risanamento conservativo sulle volumetrie esistenti;
3. non è consentito apporre recinzioni a distanza inferiore a 4 m dal ciglio o dall'unghia arginale; sono escluse da tale restrizione le opere realizzate con funzione di sicurezza e protezione della pubblica incolumità, per le quali verranno valutate caso per caso le proposte realizzative sottoposte all'autorità competente;
4. non è consentito realizzare nuove piantagioni aventi finalità economico-produttive e installare siepi per uso privato a distanza inferiore a 4 m rispetto alla sommità della sponda incisa; esulano da tale vincolo interventi volti alla rinaturalizzazione ed alla tutela ambientale, per i quali l'autorità competente fornirà parere esaminando le proposte di intervento caso per caso;
5. non è consentita la movimentazione di terreno negli alvei, nelle scarpate, nelle sommità arginali e nelle zone di rispetto dal piede degli argini o dalla sommità della sponda incisa per una distanza di almeno 4 m;
6. è vietata l'apertura di canali e fossi nei terreni laterali ai corsi d'acqua a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini o dal ciglio delle sponde. Tale distanza non può comunque mai essere inferiore a 2 m;
7. è vietata l'apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua, modificando le condizioni ambientali ed alterando il regime idraulico della rete di bonifica;
8. è vietata la realizzazione di qualunque opera che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni degli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza dei corsi d'acqua della rete di bonifica;
9. è vietata qualsiasi forma di deposito e stoccaggio di materiale all'interno della fascia di rispetto o lungo le vie di accesso ai corsi ed alle opere connesse al reticolo idrico;
10. è vietato bruciare sterpaglie a distanza tale da recare danno alle sponde, alle staccionate o alle opere di bonifica, così come sradicare o bruciare i ceppi degli alberi e delle palificate che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;

11. è vietato il dissodamento di terreni boscati o cespugliati nelle scarpate interne dei corsi d'acqua;
12. è vietato variare o alterare i ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua;
13. ai sensi del D. Lgs. 152/06, art. 115 e del Piano di Tutela ed Uso delle Acque della Lombardia, è vietato qualsiasi nuovo intervento di tombinatura dei corsi d'acqua che non sia imposto da ragioni di tutela della pubblica incolumità o dalla realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, previa espressa richiesta comunale;
14. è vietato scaricare acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti da aree esterne o suscettibili di inquinamento;
15. è vietato occupare o ridurre le aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua.
16. Obbligo di ripristino, a carico del soggetto richiedente l'autorizzazione, dello stato dei luoghi in caso di opere eseguite in difformità da quelle autorizzate, fermo restando il regime sanzionatorio previsto dalla legislazione vigente.

Viene comunque fornita tabella riassuntiva delle distanze minime da rispettare per l'esecuzione degli interventi precedentemente citati.

Si evidenzia che, nel caso di corsi d'acqua aventi fascia di rispetto pari a 5 m, se ricadenti all'interno di aree edificate e/o di completamento, eventualmente intubati o coperti, regimati da monte, le distanze precedentemente dettagliate possono essere ridotte secondo quanto indicato in tabella, comunque previa autorizzazione a seguito di specifiche valutazioni da parte dell'ente competente.

<i>ATTIVITA'</i>	<i>DISTANZA per corsi con fascia di rispetto pari a 10 m</i>	<i>DISTANZA per corsi con fascia di rispetto pari a 5 m</i>
<i>Apposizione di recinzioni</i>	4 m	fino a 1,5 m
<i>Piantagione di alberi</i>	4 m	fino a 1,5 m
<i>Installazione di siepi</i>	4 m	fino a 1,5 m
<i>Movimentazione di terreno</i>	4 m	fino a 2 m
<i>Realizzazione di fabbricati</i>	10 m	fino a 5 m
<i>Apertura di canali</i>	2 m	2 m

Art. 8. OPERE ED ATTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

Lungo i corsi d'acqua, ferme restando le disposizioni vigenti stabilite dalla normativa nazionale e regionale ed i vincoli dettati dallo Studio Geologico comunale **potranno essere realizzate previa autorizzazione le seguenti opere:**

- a) in generale le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni connessi al corso d'acqua stesso;
- b) le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;
- c) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- d) la ricostruzione, senza variazioni di posizione e forma, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi scolatoi pubblici e canali demaniali.
- e) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- f) gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- g) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente convalidato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti.
- h) gli attraversamenti aerei di linee telefoniche, teleferiche, ponti, canali ecc.;
- i) gli attraversamenti in subalveo, in caso di impossibilità di diversa localizzazione, di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti, ecc.;

- j) le opere necessarie all'attraversamento del corso d'acqua come passerelle, ponticelli, ponti, guadi ecc.
- k) sottopassaggi pedonali o carreggiabili. rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili;
- l) la formazione di presidi ed opere a difesa delle sponde;
- m) la formazione di nuove opere per la regimentazione delle acque, per la derivazione e la captazione per approvvigionamento idrico (autorizzazione provinciale);
- n) la ricostruzione, ancorché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse, delle derivazioni, di ponti, ponti canali, di botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
- o) scarichi di fognature private per acque meteoriche previa verifica, da parte del richiedente l'autorizzazione, della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate, secondo quanto previsto dal presente regolamento
- p) scolmatori di troppo pieno di acque fognarie;
- q) scarichi di acque industriali o provenienti da depuratori gestiti da enti pubblici, previa verifica, da parte del richiedente l'autorizzazione, della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate, secondo quanto previsto dal presente regolamento;
- r) posa di cartelli pubblicitari o simili su pali o supporti di altro tipo (oltre la fascia di 4 m);
- s) la copertura dei corsi d'acqua nei casi previsti dall'art. 115 del D.Lgs n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
- t) la pulizia ed eliminazione della vegetazione infestante o arborea e, qualora necessario, la rimozione di accumuli di materiale in alveo allo scopo di migliorare le condizioni di deflusso delle acque.

Nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, ferme restando le disposizioni vigenti della normativa nazionale e regionale, fermi restando i vincoli dettati dallo Studio Geologico Comunale, **sono consentiti, previa autorizzazione:**

- a) interventi di sistemazione a verde;
- b) percorsi pedonali e ciclabili, a condizione che si mantengano le quote esistenti e che vengano utilizzati materiali drenanti;
- c) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c), d) della l.r. 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza

- umento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento della normativa antisismica.
- d) La realizzazione di autorimesse interrate, anche in ottemperanza alle disposizioni del Capo II della Legge Regionale 12/2005, recante "Norme inerenti alla realizzazione di parcheggi".
- e) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari (viabilità) e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con la presenza del corso d'acqua esistente convalidato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti. Più in particolare:
- gli attraversamenti aerei di linee telefoniche, teleferiche, ecc.;
 - posa di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti, ecc.;
 - posa di pali e sostegni di linee elettriche o telefoniche, ecc.;
- f) rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili;
- g) la formazione di presidi ed opere a difesa del corso d'acqua;
- h) la formazione di nuove opere per la regimentazione delle acque in caso di piene;
- i) posa di cartelli pubblicitari, segnaletici o simili su pali o supporti di altro tipo;
- j) movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno purchè finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza del rischio idraulico.
- k) l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue.
- l) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione.
- m) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave.
- n) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia di rispetto (oltre la fascia di 4m).
- o) Il deposito temporaneo di rifiuti come definito dalla normativa vigente in materia

Art. 9. VARIAZIONI DI TRACCIATO DEI CORSI D'ACQUA

Potranno essere autorizzati progetti di modifica dei tracciati dei corsi d'acqua finalizzati al miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali del territorio interessato. Il progetto relativo alla variazione del tracciato dovrà contenere le analisi idrauliche e morfologiche sull'evoluzione possibile delle dinamiche fluviali a monte e a valle dell'area interessata dall'intervento per tratti di lunghezza significativa. Ogni variazione prevede la richiesta di parere alla regione Lombardia Sede Territoriale di Bergamo per l'approvazione della variante.

Art. 10. INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA

La manutenzione degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo di bonifica di competenza comunale "Rogge Trevigliesi" viene attuata dal comune o direttamente o mediante accordi o convenzioni con i consorzi di bonifica ed irrigui operanti sul territorio comunale. L'imposizione delle fasce di rispetto sui corsi d'acqua del reticolo idrico è finalizzata sia a garantirne la tutela che a consentirne l'accessibilità per interventi di manutenzione.

Questi ultimi interessano sia gli elementi fisici costituenti il corso (alveo e sponde) che le opere idrauliche che sul corso d'acqua stesso sono state realizzate (briglie, paratoie, saracinesche, partitori, ...).

Per poter accedere ai corsi d'acqua, è consentita la realizzazione di rampe temporanee per i mezzi meccanici, previa autorizzazione da parte del comune, che dovranno essere rimosse dopo l'intervento.

Le manutenzioni inerenti alveo e sponde comprendono i seguenti interventi:

- opere di pulizia dell'alveo naturale e non, che comporti riempimenti e restringimenti di sezione (ad esclusione dei materiali inerti);
- taglio dell'erba e della vegetazione ripariale;
- rimodellamento a seguito del verificarsi di fenomeni erosivi;
- ripristino delle sezioni di deflusso in corrispondenza di ponti ed attraversamenti.

Per quanto riguarda, invece, le opere idrauliche, la manutenzione vede l'attuarsi di:

- pulizia e controllo di stabilità delle strutture;
- rimozione di materiali di deposito che possano generare intasamenti e malfunzionamenti;
- ripristino delle protezioni spondali eventualmente danneggiate.

Interventi di manutenzione di alveo, sponde ed opere idrauliche possono essere attuati anche da soggetti diversi, purché debitamente autorizzati dall'ente competente. Tali operazioni, da realizzarsi secondo quanto specificato precedentemente, sono soggette a

presentazione di domanda scritta di autorizzazione con breve descrizione localizzativa delle aree o delle opere sulle quali si vuole intervenire.

Art. 11. MODALITA' DI REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI

L'imposizione di fasce di rispetto sui corsi d'acqua non è elemento puramente vincolante, bensì fornisce la possibilità di realizzazione di una serie di interventi finalizzati alla valorizzazione di aree e percorsi da sempre considerati marginali, nonché alla tutela idraulica ed idrogeologica del territorio.

Tali interventi devono però essere attuati secondo modalità operative ben precise, tipiche dell'ingegneria naturalistica; tali tecniche, infatti, racchiudono il duplice aspetto di contribuire sia alla protezione del suolo che all'arricchimento ecologico e paesaggistico degli ambiti di pertinenza dei sistemi idrici.

La copertura del terreno con semina di essenze arbustive e legnose o di zolle erbose accresce la resistenza del terreno all'erosione e riduce i fenomeni di dilavamento superficiale. Allo stesso modo, lo sviluppo di ambienti naturali ecologicamente ricchi favorisce l'istituzione di attività legate alla conoscenza ed alla fruibilità di ambiti territoriali significativi della provincia.

Si riportano nel seguito alcune indicazioni da seguire in fase di intervento:

- qualsiasi intervento di rimboschimento e semina lungo le sponde o all'interno delle fasce di rispetto deve prevedere l'uso di specie autoctone;
- opere di sostegno spondale o interventi di difesa devono essere realizzati utilizzando materiali naturali quali piante, legno, pietrame, reti in fibra naturale, etc.....;
- entro il primo metro dal piede arginale o dal ciglio della sponda incisa non possono essere piantate specie arboree ad alto fusto;
- è possibile la messa a dimora di recinzioni, purché realizzate senza muratura al piede, quindi facilmente amovibili, comunque a distanza non inferiore a 4 m rispetto alla sommità della sponda incisa;
- è consentita la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali lungo la rete idrica, purché realizzati nel rispetto delle caratteristiche naturali dell'ambiente; non possono, quindi, essere realizzate asfaltature ma i fondi devono essere mantenuti in materiale naturale, eventuali barriere protettive devono essere realizzate in legno o in materiale idoneo al contesto urbano, così come le attrezzature per eventuali aree di sosta e la cartellonistica con l'indicazione dei tracciati;
- è consentita la creazione di percorsi didattici, finalizzati alla conoscenza di ambienti naturali fluviali, purché impostati nel rispetto della natura e della

sicurezza degli utilizzatori, accompagnati da strumenti di supporto alla didattica realizzati con materiali naturali compatibili.

Art. 12. PRATICHE AUTORIZZATIVE E CANONI

Le attività che il comune è chiamato a svolgere in materia di polizia idraulica, nella gestione del reticolo idrico di sua competenza sono identificate in:

1. espressione di pareri di compatibilità idraulica;
2. rilascio di autorizzazioni per interventi inerenti i corsi d'acqua e le attività all'interno delle fasce di rispetto;
3. emissione di canoni per il rilascio delle concessioni;
4. riscossione di canoni di cui sopra;
5. attività di manutenzione sui corsi di competenza.

Le concessioni riguardano opere interferenti con il corso d'acqua e le sue pertinenze, hanno carattere oneroso e sono soggette a pagamento di canone di polizia idraulica; le autorizzazioni, invece, riguardano il permesso di eseguire interventi ed opere nelle fasce di rispetto e non sono soggette a pagamento di canone.

Al momento del rilascio della concessione, ne vengono stabiliti condizioni, durata e importo del canone da versare al Comune. La durata massima viene comunque stabilita in anni 19.

A tutte le pratiche di polizia idraulica esistenti o aperte relative ai corsi d'acqua consortili, si applicano i canoni di polizia idraulica definiti nella D.G.R. X/883 del 31/10/2013, allegato C.

In particolare, le opere o attività soggette a tali canoni sono riassunte nei gruppi che seguono:

- a) attraversamenti;
- b) parallelismi;
- c) coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi;
- d) scarichi;
- e) transiti arginali e rampe di collegamento;
- f) occupazione di aree demaniali.

L'elenco dei canoni come indicato nell'allegato C alla D.G.R. X/883 del 31/10/2013 e smi è riportato in allegato al presente regolamento.

I richiedenti la concessione/autorizzazione per le opere inerenti il reticolo idrico consortile devono presentare la seguente documentazione di rito:

1. domanda completa di dati anagrafici e fiscali,
2. relazione tecnica di accompagnamento descrittiva dell'intervento che si vuole realizzare, redatta secondo quanto previsto dalla normativa vigente e da eventuali modifiche che subentreranno al presente regolamento;
3. relazione idraulica redatta da professionista abilitato
4. disegni del manufatto;
5. corografia in scala 1:10.000;
6. copia autentica dell'estratto catastale in scala 1:2.000;
7. aerofotogrammetria in scala 1:2.000;
8. fotografie del luogo interessato dalla domanda.

Art. 13. DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

L'autorizzazione allo scarico nei corsi d'acqua ai sensi del presente Regolamento è rilasciata solamente sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate ed è da intendersi complementare, e mai sostitutiva, alla autorizzazione allo scarico, sotto l'aspetto qualitativo, rilasciata dalle competenti autorità nel rispetto delle indicazioni del D.L. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni (Provincia).

Norma di riferimento per la valutazione delle richieste in termini di quantità recapitabili sono le "Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) e le indicazioni fornite dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque come recepite dal Programma di Tutela ed Uso delle Acque approvato da Regione Lombardia, cui si rimanda per qualsiasi riferimento.

Il P.A.I. prevede l'emanazione di una direttiva specifica da parte dell'Autorità di Bacino, che non è ancora stata pubblicata. Nelle more di emanazione della suddetta direttiva ed in assenza di ulteriori indicazioni, valgono i criteri stabiliti nella normativa regionale (P.T.U.A), che forniscono le seguenti portate ammissibili ai corsi d'acqua in relazione alla capacità di smaltimento del corpo recettore:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubblica fognatura.

Sono escluse da tali limiti le aree montane e quelle afferenti direttamente nei fiumi Serio, Adda Cherio, Brembo, Oglio.

In linea generale, gli obiettivi del P.T.U.A. sono quelli congiunti di ridurre le portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie e di tutelare la qualità dei corpi idrici superficiali; a tal riguardo, devono essere privilegiati la separazione delle acque meteoriche non suscettibili di contaminazione ed il relativo smaltimento sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, e solo in via subordinata lo scarico in corsi d'acqua superficiali. In particolare:

- *aree di ampliamento ed espansione residenziale*: deve essere previsto, ove possibile in base alle caratteristiche del suolo, il totale smaltimento in loco delle acque dei tetti e delle superficie impermeabilizzate; ove ciò non è possibile, si deve prevedere lo smaltimento tramite fognatura;
- *aree di ampliamento ed espansione industriale*: deve essere prevista la separazione delle acque di prima pioggia suscettibili di essere contaminate, che andranno immesse in pubblica fognatura; le acque eccedenti la prima pioggia e tutte le acque provenienti dalle coperture dei fabbricati e dalle superficie non suscettibili di contaminazione saranno smaltite sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, ove possibile. Nel caso in cui non sia possibile lo smaltimento delle acque meteoriche in loco o attraverso la rete fognaria, dovranno essere realizzate vasche di laminazione opportunamente dimensionate (tempo di ritorno $T = 20$ anni).

Ai fini dell'ammissibilità degli scarichi nei corpi idrici superficiali in relazione alla qualità delle acque scaricate, si fa riferimento a:

- regolamento regionale 24/03/2006, n. 3 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- regolamento regionale 24/03/2006, n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- D. Lgs. 152/06.

Si rimanda comunque alla consultazione delle norme citate per una visione più approfondita dell'argomento.

Documento di Polizia Idraulica – Regolamento di Polizia Idraulica

Preliminarmente o congiuntamente alla presentazione della domanda di autorizzazione alla Provincia, viene richiesto il Nulla osta idraulico tramite presentazione della seguente documentazione di rito:

1. corografia in scala 1:10000;
2. estratto aerofotogrammetrico in scala 1:2000 o 1:5000
3. estratto mappa catastale in scala 1:2.000;
4. disegni del manufatto di scarico: piante, sezioni e prospetti in scala adeguata;
5. fotografie del luogo interessato dalla domanda;
6. relazione tecnica e idraulica di accompagnamento con valutazione della portata dello scarico e del corso d'acqua recettore con tempo di ritorno $T = 20$ anni

Art. 14. ELENCO DEI CORSI D'ACQUA

Sistema	Madre	Nome	Reticolo	Codice	fascia
	R. Visconti (Brembilla di Brignano)	Roggia Visconti (Brembilla di Brignano)	Reticolo di bonifica	016219_0400	10
Moschetta (*)	Moschetta	R. Moschetta	Reticolo di bonifica	016219_0500	10
		Emilia	Reticolo di bonifica	016219_0510	5
	Di Sopra	R. di Sopra	Reticolo di bonifica	016219_0600	10
		Corletti a mattina	Reticolo di bonifica	016219_0610	5
		Arialotto	Reticolo di bonifica	016219_0620	5
		Drola	Reticolo di bonifica	016219_0630	5
		Mocchio	Reticolo di bonifica	016219_0640	5
		Premana	Reticolo di bonifica	016219_0650	5
		Premurana	Reticolo di bonifica	016219_0651	5
		Brassida	Reticolo di bonifica	016219_0660	5
		Brassida a sera	Reticolo di bonifica	016219_0661	5
		Brassida a mattina	Reticolo di bonifica	016219_0662	5
		Battaglie	Reticolo di bonifica	016219_0670	5
		Battaglie	Reticolo di bonifica	016219_0671	5
		Cremaschi I	Reticolo di bonifica	016219_0680	5
		Cassinazza	Reticolo di bonifica	016219_0681	5
		Cremaschi II	Reticolo di bonifica	016219_0682	5
		Cassinazza	Reticolo di bonifica	016219_0683	5
Bosco	Reticolo di bonifica	016219_0684	5		

Documento di Polizia Idraulica – Regolamento di Polizia Idraulica

Sistema	Madre	Nome	Reticolo	Codice	fascia
		Gazzetto	Reticolo di bonifica	016219_0685	5
		Coda Piletti	Reticolo di bonifica	016219_0686	5
		Gazzetto	Reticolo di bonifica	016219_0687	5
		Coda Piletti	Reticolo di bonifica	016219_0688	5
Vignola (*)	Vignola	R. Vignola	Reticolo di bonifica	016219_0800	10
		Vasellino	Reticolo di bonifica	016219_0810	5
		Masano	Reticolo di bonifica	016219_0811	5
		Dei Mulini	Reticolo di bonifica	016219_0820	5
	Firone	R. Firone	Reticolo di bonifica	016219_0900	5
		Regazzone	Reticolo di bonifica	016219_0910	5
		Albarella	Reticolo di bonifica	016219_0911	5
		Drola	Reticolo di bonifica	016219_0920	5
		Costa	Reticolo di bonifica	016219_0921	5
		Costa	Reticolo di bonifica	016219_0922	5
		Bocca libera	Reticolo di bonifica	016219_0923	5
		fontana	Reticolo di bonifica	016219_0924	5
		Ricola	Reticolo di bonifica	016219_0930	5
	Ricola	Reticolo di bonifica	016219_0931	5	
	Murena Babbiona	Murena	Reticolo di bonifica	016219_1000	5
		Murena	Reticolo di bonifica	016219_1001	5
		Murena a sera	Reticolo di bonifica	016219_1010	5
		Murena a mattina	Reticolo di bonifica	016219_1020	5

Documento di Polizia Idraulica – Regolamento di Polizia Idraulica

Sistema	Madre	Nome	Reticolo	Codice	fascia
		Babbiona	Reticolo di bonifica	016219_1030	5
		B. Magni	Reticolo di bonifica	016219_1031	5
		Bocchetta Magni	Reticolo di bonifica	016219_1032	5
		Babbiona	Reticolo di bonifica	016219_1033	5
	Castolda	R. Castolda	Reticolo di bonifica	016219_1100	5
		R. Bempensata	Reticolo di bonifica	016219_1101	5
		Misano	Reticolo di bonifica	016219_1110	5
		Fontanello	Reticolo di bonifica	016219_1120	5
		Ridolo	Reticolo di bonifica	016219_1130	5
		S. Nicolano	Reticolo di bonifica	016219_1140	5
		Campagnola	Reticolo di bonifica	016219_1150	5
		Campo rico I	Reticolo di bonifica	016219_1160	5
		CAMpo rico II	Reticolo di bonifica	016219_1170	5
		Babbiona Pisanaga	Babbiona Pisanaga	Reticolo di bonifica	016219_1200
	Di Mezzo	R di Mezzo	Reticolo di bonifica	016219_1300	5
		Cappuccini	Reticolo di bonifica	016219_1301	5
		Roccolo	Reticolo di bonifica	016219_1302	5
		Brassidello	Reticolo di bonifica	016219_1303	5
		Brassidello	Reticolo di bonifica	016219_1304	5
		Frate	Reticolo di bonifica	016219_1305	5
S. Zeno		Reticolo di bonifica	016219_1306	5	
S. Zeno sera		Reticolo di bonifica	016219_1307	5	

Documento di Polizia Idraulica – Regolamento di Polizia Idraulica


Sistema	Madre	Nome	Reticolo	Codice	fascia
		S. Zeno mattina	Reticolo di bonifica	016219_1308	5
		Cusarolo	Reticolo di bonifica	016219_1309	5
		Barone	Reticolo di bonifica	016219_1310	5
		Origgi	Reticolo di bonifica	016219_1311	5
		Arialotto	Reticolo di bonifica	016219_1312	5
		Mocchio	Reticolo di bonifica	016219_1313	5
		Arialetto	Reticolo di bonifica	016219_1314	5
		Coda corta	Reticolo di bonifica	016219_1315	5
		Coda lunga	Reticolo di bonifica	016219_1316	5
R. Vailata	Roggia Vailata	Roggia Vailata	Reticolo di bonifica	016219_1400	10
		Roggia Vailata ramo Casirate	Reticolo di bonifica	016219_1501	10
Brembilla	Roggia Brembilla Modulo Gremosa	Roggia Brembilla Modulo Gremosa	Reticolo di bonifica	016219_0100	5
	R. Brembilla M. Nuova di Ciserano	R. Brembilla M. Nuova di Ciserano	Reticolo di bonifica	016219_0200	5
	Roggia Brembilla Modulo Verdello	Roggia Brembilla Modulo Verdello	Reticolo di bonifica	016219_0300	5
		Roggia Brembilla Modulo Verdello	Reticolo di bonifica	016219_0310	5
		Roggia Brembilla Modulo Verdello	Reticolo di bonifica	016219_0320	5
		Roggia Brembilla Modulo Verdello	Reticolo di bonifica	016219_0330	5
		Roggia Brembilla Modulo Verdello	Reticolo di bonifica	016219_0340	5
		Roggia Brembilla Modulo Verdello	Reticolo di bonifica	016219_0350	5
		Roggia Brembilla Modulo Verdello	Reticolo di bonifica	016219_0360	5
Brembilla di Brignano A. Canonesca	R. Brembilla di Brignano Ariale Canonesca	Reticolo di bonifica	016219_0700	5	

Documento di Polizia Idraulica – Regolamento di Polizia Idraulica

Sistema	Madre	Nome	Reticolo	Codice	fascia
	Roggia di Sopra (Brembilla)	Roggia di Sopra (Brembilla)	Reticolo di bonifica	016219_1500	5

(*) Competenza in materia di polizia idraulica attribuita al Comune di Treviglio tramite convenzione del 06/11/2008 *"Convenzione per il riconoscimento di autonomia gestionale amministrativa fra il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca e l'Amministrazione comunale di Treviglio"*

Allegato 01 – Schema di misura della fascia di rispetto del corso d'acqua



Documento di Polizia Idraulica – Regolamento di Polizia Idraulica

Allegato 02 – Canoni di polizia idraulica – Allegato C. alla D.G.R. X/883 del
31/10/2013

CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA		
Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
A	Attraversamenti, Parallelismi e percorrenze in aree demaniali	
A.1	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione sino a 150.000 volts. e linee tecnologiche con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm, piccole teleferiche e palorci per trasporto materiali, nonché recinzioni, ringhiere, parapetti o similari lungo gli argini	€ 1,50 per metro lineare Importo minimo € 75,00
A.2	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione superiore a 150.000 volts, linea tecnologica con tubazioni con diametro esterno superiore a 300 mm, seggiovie, funivie e cabinovie per trasporto di persone. In questa tipologia rientrano anche le tubazioni di qualsiasi diametro sostenute da manufatti reticolari.	€ 3,00 per metro lineare Importo minimo € 150,00
Note per A.1 A.2	<p>Il canone è stabilito per ogni opera ed è determinato da un costo a metro lineare. Il canone si applica considerando la dimensione massima della tubazione di protezione; ulteriori linee tecnologiche all'interno della stessa tubazione vengono conteggiate come un'altra linea applicando solo il canone senza l'imposta regionale. Per manufatti di forma non circolare si riconduce la superficie alla sezione del cerchio.</p> <p>Per le opere senza impatto paesaggistico (in sub alveo, interrati o inseriti all'interno di strutture esistenti o sotto le alzaie), il canone è ridotto del 50 %, tale riduzione non si applica alle opere affrancate o agganciate esternamente alle infrastrutture esistenti;</p> <p>per gli impianti di illuminazione con pali, il canone si calcola sulla lunghezza della linea di alimentazione, per quelli a pannelli solari si considera la lunghezza del filare dei pali.</p> <p>Per questa tipologia di opere l'imposta regionale si applica in presenza di pali o tralicci all'interno dell'area demaniale e/o di manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie.</p> <p>Gli attraversamenti, i parallelismi e le percorrenze in aree demaniali con linee di fibre ottiche ai sensi dell'articolo 43 comma 2 della legge regionale 18 aprile 2012 n. 7 modificato dall'art. 6 comma 18 della legge regionale 31 luglio 2013 n. 5 sono esclusi dal pagamento dei canoni di Polizia Idraulica. Resta l'obbligo per l'operatore di acquisire i necessari assensi tecnici, nulla osta o concessioni per la realizzazione degli interventi secondo la presente delibera di Giunta Regionale.</p>	
C	Coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi	
C.1	Ponte di collegamento a fondi interclusi	€ 75,00
Note per C.1	Il canone è stabilito per opera e si applica a manufatti di larghezza fino a metri 5.00 Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione del fondo nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà.	
C.2	Passerelle - ponti - tominature - sottopassi	€ 4,00 per metro quadro Importo minimo € 150,00
Note per C.2	Il canone è applicato per metro quadrato, è indipendente dall'uso e la superficie occupata si calcola con la proiezione dell'impalcato sull'area demaniale. Se, sulla copertura del corso d'acqua è presente un corpo di fabbrica, per la sola superficie occupata dall'edificio, il canone è raddoppiato indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia	
Note per C.1 C.2	<p>Il canone è applicato in funzione dell'impatto che l'opera esercita sul regime idraulico del corso d'acqua; ovvero in base ai criteri di compatibilità idraulica previsti dalla direttiva 4 delle norme di attuazione del PAI, approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006.</p> <p>Se un manufatto rispetta i dati di portata ed il franco di un metro sul profilo di massima piena, si definisce adeguato, ed il canone subirà una riduzione del 50%.</p> <p>Se un manufatto rispetta i dati di portata ma non rispetta il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce compatibile ed il canone non subirà variazione.</p> <p>Se un manufatto non rispetta ne i dati di portata ne il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce non compatibile, ed il canone raddoppierà</p> <p>La compatibilità idraulica deve essere certificata da una relazione idraulica. Se tale documentazione è assente il concessionario potrà presentarla entro un termine di 90 giorni, trascorso tale periodo verrà applicato il canone raddoppiato.</p> <p>Per queste tipologie di opere l'imposta regionale si applica quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie.</p>	
S	Scarichi	
S.1	Acque meteoriche e scarichi di fognature privati residenziali	€ 75,00
Note per S.1	Il canone è applicato per ogni bocca di scarico.	
S.2	Tutti gli altri scarichi: acque fognarie, acque meteoriche non residenziali, acque fognarie provenienti da depuratori e scarichi da attività agricola, industriale, commerciale, ecc.	€ 150,00 per ogni 15 cm di diametro o multipli Importo minimo € 150,00 Importo Massimo € 1.500,00
Note per S.2	Il canone è stabilito in base alla dimensione del diametro interno di ogni bocca di scarico (es.: da 0 a 15 cm €. 150,00; da 16 a 30 cm €. 300,00; da 31 a 45 cm €. 450,00; ecc...) Per manufatti di forma non circolare si riconduce la superficie alla sezione del cerchio	
Note per S.1 S.2	<p>Per gli scarichi sono applicati i seguenti parametri correttivi:</p> <p>scarichi dotati di volanizzazione totale è applicato una riduzione del canone del 50%;</p> <p>scarichi che rispettano i parametri del PTUA (Programma di Tutela ed Uso delle Acque) il canone è applicato per intero;</p> <p>scarichi esistenti non volanizzati e non adeguati ai parametri del PTUA (Programma di Tutela ed Uso delle Acque) il canone è raddoppiato.</p> <p>Per queste tipologie di opere l'imposta regionale si applica quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie.</p>	
S.3	Scaricatori di troppo pieno delle reti fognarie urbane	€ 450,00
Note per S.3	A queste tipologie di scarichi non sono applicati i parametri del PTUA (Programma di Tutela ed Uso delle Acque)	

Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
T	Transiti arginali, Rampe di collegamento e guadi	
T.1	Singole autorizzazioni di transito	€ 75,00
Note per T.1	<p>Le concessioni per i transiti arginali sono rilasciate a soggetti privati che non possono utilizzare percorsi alternativi per accedere alla loro proprietà o per giustificati motivi. Nella stessa concessione sono compresi i transiti occasionali di visitatori nonché di operatori addetti alla manutenzione delle residenze e/o alla conduzione delle aziende agricole, industriali e commerciali.</p> <p>Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà</p> <p>A tale concessione non si applica l'imposta regionale.</p>	
T.2	Uso viabilistico (solo enti pubblici)	€ 150,00 per chilometro Canone Minimo € 150,00
Note per T.2	<p>Le concessioni per i transiti arginali ad uso viabilistico sono rilasciate agli enti pubblici ed è applicato un canone al chilometro. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura alle norme in materia di viabilità e del codice della strada liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Il canone è comprensivo degli importi per i cartelli di indicazione stradale, parapetti, guard-rail e rampe di collegamenti agli argini/alzaie.</p> <p>Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere.</p> <p>L'importo indicato in tabella è già ridotto al 10% così come previsto per gli enti pubblici</p> <p>A tale concessione non si applica l'imposta regionale.</p>	
T.3	Transito per fruizione turistica (solo per enti pubblici)	Gratuito
Note per T.3	<p>Le concessioni per i transiti sulle sommità arginali come corridoi ambientali, ciclo vie, mobilità lenta e sentieri pedonali sono rilasciate gratuitamente esclusivamente agli enti pubblici. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura per la sicurezza dei fruitori liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Nella concessione sono compresi i cartelli di indicazione, parapetti/protezioni, e rampe di collegamenti agli argini/alzaie. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere.</p>	
T.4	Rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua - Pedonale	Gratuito
T.5	Guadi e Rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua – Carrabile	€ 75,00 Cad.
Note per T.5	<p>Le concessioni per le rampe arginali sono rilasciate a soggetti privati che non possono utilizzare percorsi alternativi per accedere alla loro proprietà, il canone è riferito a singola rampa carrabile, ed è comprensivo del transito arginale regolato secondo le note per T.1</p> <p>Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà.</p> <p>Questa opera è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale.</p>	
O	Occupazione di aree demaniali	
O.1.1	Occupazione per uso agricolo e/o venatorio, sfalcio erba e taglio piante nelle aree demaniali.	€ 105,00 per ettaro Importo minimo € 75,00
Note per O.1.1	<p>In caso di uso plurimo dell'area (es.: attività venatoria in un pioppeto) si applica un solo canone, il più vantaggioso per il concedente.</p> <p>Il canone si applica per ettaro.</p> <p>Gli interventi di sfalcio erba e il taglio piante ed arbusti sugli argini (sommità ed entrambe scarpate) e negli alvei attivi sono a titolo gratuito e sono soggetti a nullaosta idraulico da rilasciare per singolo intervento.</p> <p>I concessionari devono inoltre presentare richiesta di autorizzazione per il taglio all'autorità forestale competente.</p> <p>Questa attività è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale.</p>	
O.1.2	Pioppeti e colture legnose pluriennali	€ 85,00 per ettaro Importo minimo € 75,00
Note per O.1.2	<p>Il canone si applica alle occupazioni di area per uso agricolo destinato solo alla pioppicoltura ed altre colture legnose pluriennali.</p> <p>Il canone si applica per ettaro.</p> <p>Questa attività è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale.</p>	
O.2	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo con sistemazione a verde	€ 0,10 per metro quadro Importo minimo € 75,00
Note per O.2	<p>Il canone è applicato per metro quadrato ed è dedicato a tutti gli usi a verde: parchi, orti, giardini, campi sportivi, campi da golf, aree dedicate ad addestramento animali, maneggi, aree a verde per attività ludiche (aeromodellismo, softair). Sono escluse tutte le aree con destinazione produttiva, depositi materiali e parcheggi</p> <p>Questo uso dell'area non è compatibile con la presenza di superfici impermeabili e corpi di fabbrica ad esclusione di strutture precarie di dimensione massima complessiva di mq. 10 già incluse nel canone</p> <p>Questa opera è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale.</p>	
O.3.1	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1 a 250 mq.	€ 2,00 per metro quadro Importo minimo € 75,00
O.3.2	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 251 a 1.000 mq.	€ 1,00 per metro quadro Importo minimo € 500,00
O.3.3	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1.001 a 10.000 mq.	€ 0,50 per metro quadro Importo minimo € 1.000,00
O.3.4	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione superiore a 10.000 mq.	€ 0,25 per metro quadro Importo minimo € 5.000,00
Note per O.3	<p>Il canone è applicato per metro quadrato ed è indipendente dall'uso.</p> <p>Se sull'area demaniale, è presente un corpo di fabbrica, per la sola superficie occupata dall'edificio, il canone è raddoppiato indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia</p> <p>Il canone si applica a metro quadro.</p> <p>Questa Opera è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale.</p> <p>Non rientrano in questa voce le difese spondali, muri o scogliere, posizionate al limite dell'area demaniale senza riduzione della sezione di deflusso.</p> <p>Tali opere rientrano nella tipologia O.6 e sono soggette al rilascio del solo nulla-osta idraulico.</p>	

Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
O	Occupazione di aree demaniali	
O.4	Occupazione di area ai fini del ripristino, recupero e riqualificazione ambientale in aree demaniali, aree protette (rif. Art. 41, comma 3, d.lgs 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni) ed aree di espansione controllata per la laminazione delle piene.	Gratuito
Note per O.4	Gli interventi sono soggetti al rilascio di concessione a titolo gratuito sia per enti pubblici che per i privati. Per le aree destinate alla laminazione controllata delle piene le essenze coltivabili dovranno essere compatibili con la funzione idraulica dell'area e saranno indicate in sede di concessione.	
O.5	Cartelli di indicazione fino a 1 mq.	€ 75,00
Note per O.5	Il canone si applica a tutti i cartelli bifacciali e mono-facciali. Sono ammesse cartelli di dimensioni fino ad 1 mq. e solo per indicazione. Non sono ammessi cartelli pubblicitari. Questa opera è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale.	
O.6	Difese spondali, muri o scogliere, posizionate al limite dell'area demaniale senza riduzione della sezione di deflusso.	Gratuito
Note per O.6	Tali opere sono soggette al rilascio del solo nulla-osta idraulico.	
O.7	Qualunque opera di occupazione delle aree del demanio idrico afferenti una concessione di derivazione di acqua pubblica.	Gratuito
Note per O.7	Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 il canone per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti la concessione di derivazione. Tali opere, ai sensi dell'art. 12 comma 4 lettera d) del regolamento regionale 2/2006 sono soggette al rilascio del solo nulla-osta idraulico.	

Note Generali

1.	Il canone annuo, per tutte le opere realizzate da Enti pubblici (identificati dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 articolo 1, comma 2) e dalle società del Sistema regionale (elencate negli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30 e s.m.i.), viene calcolato applicando il 10% dei valori del presente allegato.
2.	Il canone minimo, sia per uso pubblico che privato, per qualunque tipologia di opera, anche in funzione dell'applicazione delle riduzioni non può essere inferiore a 75,00 €.
3.	Nel caso di multi titolarità la quota di canone per ogni concessionario non potrà essere inferiore a 15,00 €.
4.	I canoni sopraelencati sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'euro calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692).
5.	I canoni di occupazione di area demaniale comprendono anche l'indennità di servitù implicitamente costituita sull'area demaniale a favore del privato.
6.	I canoni per le escavazione di materiali inerti degli alvei non rientrano nei canoni di occupazione per le aree del demanio idrico ma sono regolati da specifico provvedimento emanato ogni anno dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica
7.	Per i rinnovi delle concessioni esistenti sulle tombature e sui ponti dovrà essere verificata la compatibilità idraulica del manufatto rispetto al regime idraulico del corso d'acqua.
8.	Per quanto concerne il canone sulle concessioni per uso del demanio idrico di competenza della Regione Lombardia per attraversamenti di collegamento ai fondi interclusi, è da considerare un canone meramente ricognitorio pari al minimo previsto per le opere di pubbliche utilità realizzate per gli enti pubblici.
9.	L'imposta regionale di occupazione è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare.
10.	Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 il canone per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti la concessione di derivazione.
11.	In caso sulla medesima area siano presenti più concessioni intestate ad uno stesso soggetto l'imposta regionale è applicata una sola volta sul canone più vantaggioso per l'ente.
12.	L'imposta regionale per l'occupazione delle aree del demanio idrico si applica alle sole concessioni inerenti il reticolo idrico principale.
13.	I soggetti titolari di più concessioni hanno la facoltà di chiedere il pagamento dei canoni raggruppato per ogni ambito provinciale o per tutto il territorio regionale secondo modalità da concordare con Regione Lombardia
14.	Per i casi particolari si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e decide quale canone, ricompreso nella presente tabella, va applicato.